




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 1

Gennaio – Febbraio 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXI n. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia.....	9
LIBERTÀ DI INFORMAZIONE.....	9
<i>Loi n. 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (J.O. del 5 gennaio 2010)</i>	<i>9</i>
Francia.....	10
MINORI – DIRITTO PENALE / REATI SESSUALI.....	10
<i>Loi n. 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (J.O. del 9 febbraio 2010).....</i>	<i>10</i>
Germania	12
PORNOGRAFIA INFANTILE / INTERNET	12
<i>Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen vom 17. Februar 2010 – Legge per la lotta alla pornografia infantile nelle reti di comunicazione (BGBl. I, S. 78)</i>	<i>12</i>
Spagna	15
CORTE COSTITUZIONALE / POTERE GIUDIZIARIO.....	15
<i>Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (BOE núm 45).....</i>	<i>15</i>
Politiche economiche	17
Francia.....	19
SERVIZI POSTALI	19
<i>Loi n. 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique «La Poste» et aux activités postales (J.O. del 10 febbraio 2010)</i>	<i>19</i>
Spagna.....	20
TRASPORTI AEREI.....	20
<i>Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (BOE núm. 32).....</i>	<i>20</i>

Politiche sociali	21
Stati Uniti d’America.....	23
SANITÀ PUBBLICA.....	23
<i>The President’s proposal for health reform</i>	23
Indice delle voci.....	25

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2010.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi, anche un ulteriore aggiornamento sul progetto di riforma sanitaria negli Stati Uniti (la versione definitiva della riforma, approvata a marzo, sarà trattata nel prossimo numero del Bollettino LS).

Si ritiene opportuno precisare che le poche schede riportate rispecchiano quasi interamente l'esiguo numero di leggi approvate da ciascun parlamento nel periodo considerato; in particolare è del tutto assente il Regno Unito, dal momento che in questo paese la quasi totalità delle leggi della sessione 2009-2010 sono state promulgate nel mese di aprile e saranno dunque prese in esame nel successivo bimestre.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE

Loi n. 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (J.O. del 5 gennaio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021601325&dateTexte=>)

Il 4 gennaio 2010 è stata promulgata la Legge n. 2010-1 sulla protezione delle fonti dei giornalisti, che modifica la legge-base sulla libertà di stampa del 29 luglio 1881. A garanzia del rispetto della libertà di informazione la nuova legge consacra il diritto del giornalista a tutelare il segreto delle sue fonti come principio generale dell'ordinamento. In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, non sarà ammesso attentare, in modo diretto o indiretto, al segreto giornalistico se non "quando un imperativo preponderante d'interesse pubblico lo giustifichi".

Le autorità giudiziarie, nel corso di un procedimento penale, potranno cercare di identificare l'origine di una informazione giornalistica solo in via eccezionale in ragione della particolare natura e gravità del reato e a condizione che le misure investigative "siano strettamente necessarie e proporzionate al legittimo scopo perseguito".

In nessun caso il giornalista è obbligato a rivelare le sue fonti.

Nell'ambito del medesimo quadro di tutela i giornalisti beneficeranno inoltre di nuove garanzie per quanto riguarda le perquisizioni delle quali possono essere oggetto. Tali garanzie, equiparabili a quelle degli avvocati, non saranno più limitate alle perquisizioni nei locali delle testate giornalistiche, ma estese anche al domicilio e al veicolo professionale del giornalista.

Le perquisizioni potranno avvenire solo in presenza di un magistrato e il giornalista potrà contestare e opporsi al sequestro di documenti che permettano di identificare i suoi informatori e ottenendo che sulla contestazione si pronunci il *Juge des libertés e de la détention*.

La legge estende infine a tutte le fasi del procedimento penale il diritto del giornalista, se chiamato a testimoniare sulle informazioni raccolte nell'esercizio della sua professione, di non rivelarne le fonti.



Francia

Legge

MINORI – DIRITTO PENALE / REATI SESSUALI

Loi n. 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (J.O. del 9 febbraio 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021794951&fastPos=1&fastReqId=1714378085&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

L'8 febbraio 2010 è stata promulgata la Legge n. 2010-121 recante un rafforzamento dell'arsenale normativo per prevenire e combattere l'incesto sui minori, insieme a nuove misure che favoriscono un miglioramento delle forme di assistenza medica e sociale delle vittime di atti incestuosi.

Il testo legislativo, che introduce in particolare modifiche al Codice penale e al Codice dell'educazione, è suddiviso in tre Titoli.

Il **Titolo I (artt. 1-2)** è dedicato alla "identificazione e adattamento del **Codice penale** alla specificità dell'incesto".

L'art. 1 pone in particolare una **definizione dell'incesto**: con il nuovo [art 222-31-1 del Code pénal](#), infatti, gli stupri e le aggressioni sessuali sono qualificati come "atti incestuosi" quando sono commessi, all'interno di una famiglia, **su un minore** da un suo ascendente, un fratello, una sorella, od ogni altra persona, anche un concubino di un membro della famiglia, avente un'autorità di diritto o di fatto sulla vittima. Prima dell'intervento normativo del 2010, l'art. 222-31-1 stabiliva in particolare che quando uno stupro o un'aggressione sessuale erano commessi contro un minore da una persona titolare su di esso dell'autorità genitoriale, la giurisdizione giudicante dovesse pronunciarsi sul ritiro di questa autorità. Tale disposizione è oggi parte del contenuto normativo del nuovo art. 227-27-3 del Codice penale, introdotto dalla legge n. 2010-121.

L'art. 1 introduce inoltre un nuovo articolo nel Codice penale con cui è specificato che la **violenza sessuale possa essere fisica o morale**: [l'art. 222-22-1 del Code pénal](#) ponendo questa differenziazione di aggressione sessuale, stabilisce in particolare che la "violenza morale" può risultare sia dalla differenza d'età esistente tra il minore vittima del reato e l'autore dell'atto sessuale penalmente rilevante; sia dall'autorità di diritto o di fatto che il reo esercita sulla vittima.

Il **Titolo II (artt. 3-4)** reca disposizioni in materia di "**prevenzione**".

Sono previste misure per la prevenzione dell'incesto attraverso attività di formazione nelle scuole e programmi di informazione nel servizio audiovisivo pubblico.

segue



In particolare, l'art. 3 della legge, recando modifiche all'[art. 542-1 del Code de l'éducation](#), stabilisce inoltre che il corpo docente delle scuole, il personale medico, i magistrati, gli operatori dei servizi di polizia e gli appartenenti ad altre categorie professionali che ricevono una formazione iniziale e continua nel campo della protezione dell'infanzia in pericolo, saranno tenuti a seguire un modulo formativo pluridisciplinare relativo ai reati di violenza sessuale che possono essere commessi nei confronti di minori. Il **Titolo III** (artt. 5- 7) è dedicato alla “**assistenza delle vittime**”.

L'art. 5 della legge stabilisce, in particolare, alcune modifiche all'[art. 706-50 Code de procédure pénale](#), con cui è previsto che, nel caso in cui siano denunciati fatti incestuosi, il Procuratore della Repubblica o il giudice istruttore, dispone che il minore vittima di tali atti sia tutelato, obbligatoriamente, oltre che dai suoi rappresentanti legali, anche da “**un amministratore ad hoc**”.

L'art. 6 della legge dispone infine la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un Rapporto che esamini, da una parte, le modalità di miglioramento dei servizi di assistenza, in particolare psicologica, delle vittime di reati sessuali all'interno delle famiglie, dall'altra, nuove misure di sensibilizzazione dell'infanzia per prevenire fatti incestuosi. Il Rapporto dovrà essere presentato non oltre il 30 giugno 2010.



Germania

Legge

PORNOGRAFIA INFANTILE / INTERNET

Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen vom 17. Februar 2010 – Legge per la lotta alla pornografia infantile nelle reti di comunicazione (BGBl. I, S. 78)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s0078.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s0078.pdf%27%5D)

A giugno del 2009, prima della conclusione della XVI legislatura, il *Bundestag* ha approvato in modo definitivo la proposta di legge 16/19779 presentata da CDU/CSU e SPD per la lotta alla pedopornografia su Internet. Pochi giorni prima della presentazione del progetto di legge, ad aprile, il Governo aveva stabilito un accordo con i maggiori *internet provider* tedeschi per bloccare l'accesso ai contenuti pedopornografici.

Durante l'iter di approvazione si è verificato in Germania un notevole movimento di opinione, che si è manifestato anche attraverso i mezzi telematici che più vengono investiti dalla nuova legge. In particolare, sul sito del *Bundestag* è stata aperta, tra il 22 aprile e il 16 giugno 2009, una petizione on line (raggiungibile all'indirizzo web <https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860>), che è stata sottoscritta da oltre 130.000 cittadini e ha avuto oltre 10.000 interventi nel forum di discussione, stabilendo un record nella storia di questo istituto di partecipazione popolare.

La legge, dopo essere stata approvata dal Parlamento, è rimasta a lungo in una sorta di limbo. La prossimità delle elezioni politiche, l'accordo di coalizione CDU-FPD e i dubbi sollevati da giuristi e associazioni di cittadini in merito alle violazioni di diritti costituzionali avevano portato il Presidente Köhler a sospendere la firma della legge, in attesa di una nuova misura legislativa da parte della nuova maggioranza, rivolta all'eliminazione dei contenuti pedopornografici piuttosto che al blocco della navigazione web ("*Löschen statt Sperren*"). Vista però la perdurante inerzia della maggioranza, a metà febbraio 2010 il Presidente della Repubblica ha finalmente promulgato la legge, che è in vigore dal 23 dello stesso mese.

L'articolo 1 introduce la legge per l'ostacolo all'accesso ai contenuti pedopornografici su Internet (*Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten in Kommunikationsnetzen, Zugangser schwerungsgesetz - ZugErschwG*).

Il §1 prevede che l'Ufficio criminale federale (*Bundeskriminalamt*, BKA) elabori una lista, aggiornata quotidianamente, degli indirizzi web che contengono materiali pedopornografici ai sensi del art. 184b del codice penale. L'inserimento nella lista avviene solo se non sia possibile, in tempi rapidi, oscurare i contenuti dei siti pedopornografici a causa della mancata collaborazione dei titolari dei server che ospitano le pagine.

Segue



Il §2 prevede che tutti i fornitori di servizi web (ISP) con più di 10.000 utenti siano tenuti ad impedire l'accesso dei propri utenti ai siti presenti nella lista elaborata dalla BKA, attraverso adeguati mezzi tecnologici. Il §3 prevede che la lista sia accessibile solo ai *provider* tenuti a bloccare l'accesso ai siti pedopornografici, mentre il §4 stabilisce che gli utenti "intercettati" nella loro navigazione, anche involontaria, verso siti pedopornografici, debbano visualizzare un segnale di stop che spieghi il blocco e dia la possibilità di avere maggiori informazioni riguardo alla normativa in merito attraverso link a siti informativi.

I dati riguardanti il traffico verso i siti proibiti non potranno essere utilizzati nel corso di procedimenti penali (§5). I *provider* sono tenuti esclusivamente a inviare al BKA delle registrazioni rese anonime della quantità di accessi bloccati nel corso della giornata ai siti presenti nella lista (§6).

La lista dovrà essere periodicamente valutata da un pool di cinque esperti nominati dal Delegato federale per la protezione dei dati e la libertà di informazione (*Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*). I dettagli tecnici riguardo alla procedura da seguire nell'elaborazione della lista dovranno essere contenuti in un'apposita direttiva che sarà emanata dalla BKA. Le violazioni alla legge sono considerate *Ordnungswidrigkeiten* (infrazioni), punibili con multe fino a 50.000 € eventuali contestazioni saranno valutate dalla giurisdizione amministrativa.

L'art. 2 della legge per la lotta alla pedopornografia su Internet adegua la *Telekommunikationsgesetz* alla *ZugErschwG*. L'art.3 prevede che dopo due anni di applicazione il Governo debba presentare una valutazione dei suoi effetti al *Bundestag*.

Secondo l'art. 4 della legge, infine, questa rimarrà in vigore per soli tre anni, fino al 31 dicembre 2012.



Spagna

Legge

CORTE COSTITUZIONALE / POTERE GIUDIZIARIO

Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (BOE núm 45)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/20/pdfs/BOE-A-2010-2739.pdf>

Per comprendere la portata della legge organica 1/2010, è necessario ricordare che i Paesi Baschi sono una delle diciassette Comunità Autonome della Spagna, a cui è riconosciuto un particolare grado di autonomia. Essi comprendono tre province: Álava (Araba in basco), Biscaglia (Vizcaya in spagnolo, Bizkaia in basco) e Guipúzcoa (Gipuzkoa in basco). In base a tradizionali diritti speciali, tali territori sono muniti di potestà legislativa autonoma in materia fiscale. Pertanto essi hanno fissato in passato un'aliquota d'imposta sulle società minore rispetto a quella stabilita per il resto della Spagna ed introdotto disposizioni speciali per il trattamento fiscale di alcuni investimenti.

La prima disposizione aggiuntiva della Costituzione spagnola recita: "La Costituzione garantisce e rispetta i diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali. L'attuazione generale di tale regime tradizionale di autonomia sarà svolta, in ogni caso, nell'ambito della Costituzione e degli Statuti di Autonomia" e l'art. 3 dello Statuto autonomo dei Paesi Baschi sancisce per "ciascuno dei territori storici", la facoltà di "conservare o ... ristabilire e attuare le sue organizzazione e istituzioni speciali di autogoverno". La nuova legge organica 1/2010 apporta pertanto alcune importanti modifiche normative.

L'articolo primo aggiunge una quinta disposizione aggiuntiva alla legge organica 2/1979, sul Tribunale costituzionale, in base alla quale si stabilisce che sia il Tribunale costituzionale spagnolo ad essere competente in materia di ricorsi presentati contro le misure fiscali *forales*, vale a dire quelle dei territori storici a statuto speciale (*fueros*) di Álava, Guipúzcoa e Biscaglia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi.

L'articolo secondo della nuova legge organica modifica invece il comma 4 dell'articolo 9 della legge organica 6/1985, sul Potere giudiziario, precisando di conseguenza che non rientrano all'interno della giurisdizione amministrativa i ricorsi contro le predette misure fiscali, che sono di competenza esclusiva del medesimo Tribunale costituzionale.

La disposizione aggiuntiva unica modifica l'art. 3 della legge 29/1998, sulla giurisdizione contenzioso-amministrativa, prevedendo pertanto l'esclusione da tale giurisdizione dei ricorsi contro le norme fiscali dei territori speciali dei Paesi Baschi.

Il 23 febbraio 2010 il Governo della Comunità autonoma di La Rioja ha peraltro annunciato la presentazione di un ricorso di incostituzionalità al Tribunale costituzionale contro la nuova legge organica 1/2010
<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=510778>.

Politiche economiche



Francia

Legge

SERVIZI POSTALI

Loi n. 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique « La Poste » et aux activités postales (J.O. del 10 febbraio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801431&dateTexte>

La Legge n. 2010-123, risultato di numerose consultazioni presso le istanze rappresentative del personale, della Commissione superiore del servizio pubblico delle poste, delle comunicazioni elettroniche e degli uffici postali, riorganizza l'impresa pubblica "La Poste" e dà attuazione alla Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che ha fissato al 31 dicembre 2010 la liberalizzazione totale dei servizi postali nell'Unione europea. In particolare la legge si pone l'obiettivo di fornire a *La Poste* i mezzi per il suo sviluppo industriale e i futuri miglioramenti delle condizioni di esercizio e della qualità del servizio, mediante la sua trasformazione a partire dal 1° marzo 2010, in una società anonima pubblica. Il capitale sarà dello Stato, nonché di altri soggetti pubblici, e verrà parzialmente destinato all'azionariato del personale dipendente.

Pur restando un operatore completamente pubblico, l'ente sarà così in grado di affrontare la concorrenza, continuando a offrire i propri servizi di interesse generale sulla totalità del territorio francese e all'estero: servizio postale universale; contributo allo sviluppo del territorio, attraverso i suoi 17.000 punti di contatto; trasporto e distribuzione della stampa; attività bancaria. La legge designa infatti *La Poste* come operatore francese del servizio universale postale per la durata di 15 anni, con un contenuto e un perimetro del servizio universale immutati. Viene mantenuto immutato anche l'attuale sistema del prezzo unico del francobollo su tutto il territorio nazionale.

Tra le disposizioni di dettaglio, la legge riforma lo statuto degli agenti postali, che mantengono il proprio regime di funzionari statali, intervenendo altresì sul loro sistema di sanità complementare.



Spagna

Decreto-Legge

TRASPORTI AEREI

Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (BOE núm. 32)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/05-2/pdfs/BOE-A-2010-1916.pdf>

Il *Real Decreto-Ley* 1/2010 del 5 febbraio 2010 regola la prestazione dei servizi di controllo del transito aereo, stabilisce gli obblighi dei fornitori di detti servizi, in osservanza della normativa comunitaria sulla materia, e fissa determinate condizioni di lavoro per i controllori civili di volo.

L'art. 1 sancisce che i servizi relativi al transito aereo siano prestati direttamente dall'ente pubblico imprenditoriale *Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)*. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è competente per la designazione di prestatori civili dei servizi di transito aereo di aeroporto, su proposta del relativo gestore aeroportuale.

L'art. 2 attribuisce a tali prestatori i poteri esclusivi di organizzazione, pianificazione, direzione, gestione, supervisione e controllo dell'attività e l'obbligo di garantire la prestazione dei servizi di transito aereo in forma sicura, efficace, continuata, economica e finanziariamente sostenibile.

L'art. 3 stabilisce alcune regole relative ai tempi di lavoro dei controllori civili di traffico aereo, tra cui: la giornata di lavoro fissata a un massimo di 12 ore; impossibilità di superare le 80 ore di lavoro straordinario all'anno; percentuali di riposo fissate al 25% per i turni diurni e al 30% per quelli notturni.

L'art. 4 disciplina le violazioni dei prestatori, prevedendo come molto gravi quelle infrazioni che abbiano impedito la sicurezza o la continuità nella prestazione dei servizi.

La terza disposizione finale prevede che, ai fini dell'attuazione regolamentare delle norme in materia di tempi di lavoro e riposo, siano sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi.

L'11 febbraio 2010 il *Congreso de los Diputados* ha convalidato il decreto-legge in oggetto (<http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/18/pdfs/BOE-A-2010-2623.pdf>). Esso è stato convalidato in soli sei giorni dall'approvazione e inoltrato come progetto di legge per l'esame parlamentare con procedura d'urgenza. Tale rapidità è stata determinata dal timore dei possibili problemi derivanti al traffico aereo dalla scadenza del contratto collettivo dei controllori di volo, prevista il 31 marzo 2010, a ridosso dell'inizio delle vacanze pasquali. Le nuove disposizioni, oltre a garantire la continuità, l'efficacia e la sostenibilità del servizio, dovrebbero permettere anche di abbassare i costi della navigazione aerea in Spagna, attualmente più alti della media europea.



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri

Politiche sociali



Stati Uniti d'America

Documento

SANITÀ PUBBLICA

***The President's proposal for health reform
(Documento presentato dal Presidente degli Stati Uniti il 22 febbraio 2010)***

(<http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/summary-presidents-proposal.pdf>)

Per superare l'*impasse* che aveva fatto seguito alle approvazioni di due distinte proposte di legge di riforma del sistema sanitario americano, avvenute rispettivamente alla Camera dei rappresentanti e al Senato negli ultimi mesi dello scorso anno (si veda il Bollettino LS n. 6 del 2009, p. 50-51), il Presidente Obama ha presentato un documento contenente una sua proposta, volta a raggiungere una mediazione tra le due versioni approvate e a trovare un punto d'incontro tra i diversi schieramenti al Congresso.

La proposta, che ha avuto l'effetto di sbloccare la situazione di stallo che si protraeva da circa due mesi, ha creato le condizioni per l'approvazione definitiva, avvenuta alla fine del successivo mese di marzo, di una nuova versione della riforma, che sarà esaminata nel prossimo numero del Bollettino LS.

Il documento del Presidente Obama, in dettaglio, si pone cinque obiettivi fondamentali:

- rendere possibile l'accesso all'assicurazione sanitaria per circa 31 milioni di americani che al momento ne sono sprovvisti, riducendo i costi dei premi assicurativi pagati dai nuclei familiari della classe media e dai piccoli imprenditori;
- creare un mercato competitivo delle assicurazioni sanitarie, dando reali possibilità di scelta ai cittadini americani;
- introdurre maggiori controlli volti ad eliminare gli abusi delle compagnie di assicurazioni e i dinieghi di copertura e assistenza;
- porre termine alle discriminazioni verso gli assicurati in base alle loro condizioni di salute preesistenti;
- risanare il bilancio della sanità, riducendo il deficit nei prossimi anni mediante la lotta agli sprechi, alle frodi e agli abusi.

Con riguardo ai costi dei premi assicurativi, la proposta del Presidente ritocca le percentuali massime dei premi, riferite ai redditi familiari, rispetto a quelle contenute nei testi approvati alla Camera e al Senato, abbassando i costi per alcune fasce di reddito e attenuando la progressività della spesa riferita ai diversi scaglioni, presente soprattutto nel testo della Camera, considerato dai repubblicani troppo penalizzante per le fasce di reddito più alte; anche in relazione alle percentuali di partecipazione al sostegno dei costi (*cost sharing*) da parte dei piani assistenziali sanitari (*health insurance plans*), il documento in esame propone una mediazione tra le quote più alte, approvate alla Camera, e quelle più basse, votate al Senato.

segue



Il controllo del mercato assicurativo dovrebbe invece avvenire, secondo il Presidente Obama, attraverso un meccanismo di revisione degli aumenti (*rate review*), che obbligherebbe le compagnie assicuratrici a sottoporre le loro richieste di adeguamento dei premi alle competenti autorità statali o direttamente al Segretario di Stato per la Sanità; sarebbe inoltre istituita un'apposita autorità, denominata *Health Insurance Rate Authority*, per il monitoraggio del mercato.

Altri punti qualificanti del documento presidenziale sono le disposizioni riguardanti le responsabilità degli individui e dei datori di lavoro. In particolare, viene confermato l'obbligo per gli individui di dotarsi di un'assicurazione sanitaria, con eccezioni sia per le famiglie indigenti, come proposto al Senato, sia per coloro al di sotto della soglia di imponibilità fiscale, come previsto alla Camera; per tutti gli altri è disponibile l'alternativa tra il pagamento di una penale fissa, già presente nel testo del Senato, ma con importi più bassi, oppure di una quota percentuale del reddito, come nella versione della Camera, ma con tassi più elevati. Per quanto riguarda invece i datori di lavoro, il documento in esame opta per la soluzione votata al Senato, con assenza di un obbligo generale di offerta di assicurazione sanitaria ai dipendenti dell'azienda, con esenzione da ogni pagamento per le imprese fino a 50 dipendenti e con previsione di una tassa fissa per quelle con più di 50, stabilita in 2.000 dollari per lavoratore ma con una franchigia per i primi 30 dipendenti.

Il documento affida poi le strategie per ottenere risparmi sulla spesa sanitaria pubblica ad una serie di misure particolari volte a combattere sprechi, abusi e frodi, con particolare riguardo alle truffe realizzate al fine di usufruire illegalmente dei trattamenti gratuiti previsti dai programmi federali *Medicare* (per gli anziani) e *Medicaid* (per i poveri); un ruolo importante, a tale proposito, è affidato alle moderne tecnologie utilizzate per il trattamento dei dati.

In relazione, infine, alle modalità di finanziamento della riforma, in aggiunta ai risparmi mirati, il documento presidenziale accoglie, con modifiche, le proposte di aumenti di entrate formulate al Senato (tasse più alte sulle assicurazioni sanitarie più costose e sulle spese ospedaliere dei contribuenti più ricchi) in luogo di quelle presentate alla Camera (sovrainposte sui redditi più alti). Tuttavia le tasse sulle assicurazioni più costose (*high-cost health insurance plans*) partirebbero dal 2018 (rispetto al 2013 indicato al Senato) e verrebbe elevata la quota di esenzione da 8.500 a 10.200 dollari, per i singoli, e da 23.000 a 27.500 dollari per i nuclei familiari, mentre le tasse sulle spese ospedaliere dei contribuenti più ricchi (*Hospital Insurance (HI) tax base for high-income taxpayers*) dovrebbero aumentare dal 2,35%, indicato al Senato, al 2,9% del reddito annuale, con esenzioni fino alle soglie di 200.000 dollari per i singoli e di 250.000 dollari per le coppie sposate con dichiarazioni fiscali congiunte.

Indice delle voci

CORTE COSTITUZIONALE (ES)	15
INTERNET (DE).....	12
LIBERTÀ DI INFORMAZIONE (FR).....	9
MINORI – DIRITTO PENALE (FR)	10
PORNOGRAFIA INFANTILE (DE)	12
POTERE GIUDIZIARIO (ES)	15
REATI SESSUALI (FR)	10
SANITÀ PUBBLICA (US)	23
SERVIZI POSTALI (FR)	19
TRASPORTI AEREI (SP)	20

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America

